

XXXVI CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

TORINO | 16 - 18 OTTOBRE 2025

“L'Avvocato nel futuro. Pensare da Legale, agire in Digitale.”

**RAFFORZAMENTO DELL'ARBITRATO DEFLATTIVO MEDIANTE IL RICONOSCIMENTO DI
INCENTIVI FISCALI**

presentata da

avv. Francesca Maria Zanasi

(Delegata del Foro di Milano)

predisposta con il contributo

degli Avvocati Giuseppe Curtò e Antonio Longo

(Delegati del Foro di Milano)

Mozione elaborata nell'ambito dei Gruppi di Lavoro ULOF

PREMESSO CHE

1. è ormai pacificamente riconosciuto, in modo pressoché unanime, che il **processo civile versi da anni in uno stato di profonda inefficienza strutturale, i cui effetti si riverberano negativamente su tutti gli attori e portatori di interesse del sistema giustizia nonché sui suoi principali destinatari**, i cittadini, che da tempo manifestano una crescente disillusione e un progressivo distacco nei confronti dell'intero apparato giudiziario, ivi compresi la Magistratura, gravata da carichi di lavoro insostenibili e l'Avvocatura che vede lesa la propria dignità professionale e privata della funzione istituzionale di garanzia del sistema democratico.
2. Per fronteggiare le criticità dell'ordinamento giudiziario e per ristabilire efficienza operativa e credibilità funzionale del processo civile, nel corso degli ultimi anni il **Legislatore ha progressivamente introdotto un complesso di strumenti deflattivi**, finalizzati a circoscrivere il ricorso alla giurisdizione statale ai soli casi in cui l'intervento giudiziale si configuri come effettivamente imprescindibile. Misure che mirano a privilegiare forme alternative di risoluzione delle controversie, nella prospettiva di una giustizia

maggiormente selettiva, funzionale e sostenibile, accolte con favore sia dalla Magistratura che dall'Avvocatura.

3. Di particolare rilievo si è rivelata l'introduzione della procedura di mediazione, accompagnata dalla previsione di un meccanismo di attivazione obbligatoria per determinate materie, che ha rappresentato una delle misure maggiormente efficaci nell'ottica della riduzione del contenzioso civile. Oltre a configurarsi quale strumento idoneo a intercettare e risolvere le controversie in una fase prodromica rispetto all'instaurazione del giudizio, la mediazione obbligatoria ha anche contribuito alla strutturazione di una rete capillare di organismi deputati alla gestione del procedimento **ed ha favorito l'affermazione della figura del Mediatore quale nuovo attore del sistema giustizia.** Una evoluzione che ha aperto, in particolare per l'Avvocatura, prospettive di valorizzazione professionale, consolidando un ambito operativo alternativo – e complementare – all'attività contenziosa tradizionale.

4. Tra gli strumenti adottati dal Legislatore con finalità deflattive del contenzioso civile, **l'arbitrato occupa una posizione strategica di particolare rilevanza, quale meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie idoneo a concorrere, in misura significativa, alla riduzione del carico giudiziario.** Istituto che, pur fondato sull'autonomia privata delle Parti, si inserisce nella strategia sistemica perseguita anche dalla recente riforma Cartabia, volta a razionalizzare l'accesso alla giurisdizione e a promuovere modelli di giustizia complementari rispetto al processo ordinario.

5. A prescindere della incidenza effettiva o meno dei recenti interventi normativi, è nella logica del supporto strutturale necessario alla realizzazione della novella che **assume rilievo centrale il potenziamento delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie** che si configurano non solo come strumenti funzionali alla riduzione del carico giudiziario, ma anche come modelli di giustizia complementare in grado di garantire, in tempi contenuti e con costi sostenibili, una tutela effettiva dei diritti, contribuendo così al recupero dei valori di efficienza e credibilità dell'intero sistema giustizia.

CONSIDERATO CHE

6. gli strumenti deflattivi della giustizia civile fino ad ora introdotti hanno avuto effetti positivi, contribuendo in particolare a porre le basi per la formazione nell'Utenza e

nell'Avvocatura di una nuova cultura dell'accesso al sistema giustizia. Ciononostante, il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Legislatore richiede **ulteriore impegno normativo nello sviluppo degli strumenti alternativi alla giustizia ordinaria.**

7. In quest'ottica l'arbitrato appare avere potenzialità che, allo stato, risultano non essere state fruttuosamente valorizzate sia presso la comunità civile, che beneficerebbe di un confronto "processuale" più snello e tempestivo di quello giudiziario, sia presso la comunità forense che, **dopo tanti anni di depredazioni da parte di altre categorie professionali, avrebbe finalmente l'occasione di essere protagonista di una nuova dimensione lavorativa e di poter contribuire al concreto sviluppo delle direttrici di degiurisdizionalizzazione** già tracciate dal Legislatore.

8. **La funzione decisionale può essere assunta anche dall'Avvocatura** che, nel rispetto dei suoi principi fondamentali, ha tutte le potenzialità per fare giustizia con imparzialità, rigore, serietà, ma, soprattutto, con una competenza che si è forgiata negli anni e che oggi deve mettere al servizio della comunità.

9. Affinché l'arbitrato possa realmente affermarsi come valida alternativa al processo ordinario e a contribuire in modo efficace alla contrazione del carico giudiziario, **è imprescindibile che venga incentivato mediante misure di agevolazione fiscale di significativa portata.** Solo attraverso un quadro normativo e fiscale favorevole che renda economicamente accessibile e attrattivo il ricorso all'arbitrato, sarà infatti possibile superare le resistenze culturali e strutturali attualmente esistenti nella collettività, consentendo così all'istituto arbitrale di decollare e dispiegare appieno le proprie potenzialità nel sistema della giustizia civile.

10. Dalla sintesi comparativa riportata in calce alla presente mozione, emerge chiaramente come, nel tempo, la mediazione abbia beneficiato di specifiche agevolazioni fiscali e di incentivi normativi volti a promuoverne la sua diffusione e la sua adozione sistematica. **Al contrario, l'arbitrato è rimasto privo di analoghi strumenti di sostegno economico e fiscale, ostacolandone inevitabilmente la sua piena affermazione come valida alternativa di risoluzione delle controversie.**

11. È quindi ragionevole ritenere che, conformemente a quanto previsto per la mediazione e nei limiti compatibili con le esigenze di bilancio, **l'introduzione di soglie di esenzione dall'imposta di registro e di agevolazioni sull'imposta di bollo possa incentivare**

le Parti a preferire lo strumento arbitrale alla giurisdizione ordinaria, determinando nel contempo un risparmio significativo e tangibile dei costi gravanti sulla collettività per il funzionamento del servizio della giustizia.

12. La procedura arbitrale dovrebbe anche essere armonicamente integrata nel meccanismo della mediazione obbligatoria, prevedendo che alla prima riunione il mediatore debba obbligatoriamente invitare le Parti a valutare l'eventualità di sottoscrivere un compromesso arbitrale, illustrando i vantaggi dell'arbitrato quale strumento di risoluzione della controversia alternativo alla giurisdizione ordinaria, da attivare in caso di esito negativo della mediazione.

13. Dai dati statistici del Ministero di Giustizia relativi al 2024 risulta che, a livello nazionale, sono stati attivati 162.194 procedimenti di mediazione (con una percentuale del 90% di procedimenti obbligatori) e che la percentuale di accordo raggiunto, nel caso di comparizione dell'aderente, è stata pari al 32,8%. **Esiste quindi un ampio bacino di potenziali controversie arbitrabili che sarebbe possibile intercettare agevolmente, in fase pre-giudiziale, attraverso un sinergico coordinamento con gli organismi di mediazione sull'intero territorio nazionale.**

14. Il CNF, infine, quale organo preposto non solo alla rappresentanza ma soprattutto alla valorizzazione e alla promozione del ruolo dell'Avvocatura, dovrebbe istituire un OSSERVATORIO DELL'ARBITRATO con lo scopo di promuovere lo sviluppo della procedura arbitrale attraverso la formazione di una classe di avvocati dotati di competenze specifiche per svolgere la funzione di arbitro, organizzando e gestendo specifici percorsi di formazione professionale che valorizzino i principi cardine della procedura arbitrale, tra i quali certamente la terzietà dell'arbitro a garanzia della sua credibilità e affidabilità presso la società civile.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

l'Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXVI Congresso Nazionale Forense, sessione ordinaria, a Torino, a paritaria tutela di tutti gli iscritti all'ordine forense, di tutti i cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale, nonché nell'interesse del Paese,

CONFERISCE AMPIO MANDATO

al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense e alle rappresentanze forensi territoriali di porre in essere ogni necessaria iniziativa, nelle sedi

competenti e opportune, affinché nella prospettiva di proporre e sostenere iniziative e interventi normativi che recepiscano i principi sopra illustrati e richiamati, **si costituisca - quanto prima - un tavolo di confronto con le Istituzioni per promuovere la procedura arbitrale tramite incentivi fiscali e normative complementari volte ad ancorare l'arbitrato alla procedura di mediazione.**

Avv. Francesca Maria Zanasi
(Delegata del Foro di Milano)

Fiscalità nel procedimento di arbitrato			
Profilo fiscale	Arbitrato rituale	Arbitrato irrituale	Loro arbitrale estero
Natura giuridica	Giurisdizione privata; lodo equiparato a sentenza ex art. 824-bis c.p.c.	Atto negoziale: il lodo ha valore di contratto	Atto straniero, produce effetti solo dopo il decreto di <i>exequatur</i>
Convenzione arbitrale (compromesso o clausola compromissoria)	• Se redatta nella forma di atto pubblico o autenticato è soggetta a imposta di registro in termine fisso; • Se redatta in forma di scrittura privata non	• Stessa disciplina dell'arbitrato rituale: è atto negoziale privo di contenuto patrimoniale → imposta fissa	• Se redatta all'estero e non utilizzata in Italia, non soggetta a registrazione

		autenticata, l'obbligo di registrazione sorge solo in caso d'uso; • Tassata autonomamente e anche se inserita in contratto patrimoniale (art. 21, co. 2 T.U.R.)		
Lodo arbitrale	Lodo non reso esecutivo	• Non obbligo di registrazione • Tassazione solo in caso d'uso (es. trascrizione, produzione in giudizio)	• Tassazione secondo il contenuto (es. transazione, trasferimento, pagamento, rinuncia). • Imposta fissa o proporzionale, a seconda della natura dell'atto si applica quanto previsto dalla Tariffa allegata al T.U.R.	• Non formato in Italia → non soggetto a imposta di registro (art. 2 T.U.R.) • Non ricade nelle ipotesi di deposito rilevante (art. 6 T.U.R.)

	Lodo reso esecutivo (art. 825 c.p.c.)	• Se privo di contenuto patrimoniale, soggetto a registrazione in termine fisso (€200); • Se ha contenuto patrimoniale, l'imposta di registro è dovuta in misura proporzionale con le seguenti aliquote: 1% accertamento di diritti 3% condanna al pagamento • Se il lodo determina la costituzione o il trasferimento di diritti reali su beni immobili si configura un caso d'uso con	N.A.	Il decreto di exequatur (art. 839 c.p.c.) è, secondo parte della dottrina, soggetto a imposta di registro in misura fissa (200 €) Non si applicano le aliquote dell'1% o 3%, mancando condanna o accertamento di diritti
--	---	--	------	---

		obbligo di registrazione e applicazione delle aliquote ordinarie (9% se trasferimento oneroso)		
Imposta di bollo sugli atti del procedimento		Dovuta fin dall'origine su: • atti di parte (comparse, memorie) • copie per controparte • verbali del collegio arbitrale • relazioni tecniche (CTU) Esenti: • copie per il collegio • documenti depositati dalle parti Il compromesso	Stesso regime dell'arbitrato rituale per gli atti processuali: il procedimento si considera "paragiudiziale".	Non rilevante salvo che vi sia formazione o uso di documenti nel territorio italiano. In tal caso, si applica il bollo secondo le stesse regole

	è soggetto a imposta di bollo in misura fissa, sia che risulti da atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata non autenticata (art. 2 Tariffa Parte I, D.P.R. 642/1972). Qualora il compromesso sia formato mediante scambio di corrispondenza, l'imposta di bollo è dovuta solo in caso d'uso (art. 24 Tariffa Parte II). La clausola compromissoria è anch'essa soggetta a imposta di bollo in misura fissa e in termine fisso,		
--	---	--	--

	anche quando è contenuta in una scrittura privata non autenticata.		
Soggetti obbligati alla registrazione	Parti contraenti (art. 10 T.U.R.) • Se atto notarile: obbligo in capo al notaio • Arbitri non obbligati, ma non possono rifiutare atti irregolari (art. 19 D.P.R. 642/72)	Parti contraenti solidalmente obbligate (art. 57 T.U.R.). La giurisprudenza estende l'obbligo anche agli arbitri come rappresentanti/mandatari	Se si tassa il decreto di exequatur, l'obbligo ricade su chi ha presentato l'istanza di riconoscimento (analogamente e ai decreti esecutivi interni)
Credito d'imposta su arbitrato	Credito d'imposta fino a €250 per le parti che corrispondono il compenso agli arbitri, in caso di conclusione dell'arbitrato con lodo. Il credito è utilizzabile in compensazione o in diminuzione delle imposte nella dichiarazione dei redditi (solo per persone fisiche non titolari di reddito d'impresa o lavoro autonomo). Non è rimborsabile, non concorre al reddito e viene riconosciuto solo previa comunicazione del Ministero della Giustizia. (Art. 21-bis D.L. 83/2015, DM 23.12.2015, 30.3.2017, 1.8.2023)		

Fiscalità nel procedimento di mediazione civile (art. 17 D.lgs. 28/2010 e novità Riforma Cartabia D.lgs. 149/2022 in vigore dal 30/06/2023)	
Tipologia di agevolazione fiscale	Ambito applicativo
Esenzione dall'imposta di registro fino a 100.000 €	Sull'accordo di conciliazione raggiunto in mediazione. Al superamento di tale soglia, si applica l'imposta in misura ordinaria (art. 17, co. 2 d.lgs. 28/2010)
Esenzione da imposta di bollo e diritti di cancelleria	Per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione, inclusi il verbale conclusivo e l'accordo (art. 17, co. 1, d.lgs. 28/2010)
Credito d'imposta sul contributo unificato	È riconosciuto un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di €518,00 (art. 20, co. 3, d.lgs. 28/2010).
Credito d'imposta sull'indennità di mediazione	Fino a 600 € per ciascuna parte, in relazione all'indennità corrisposta all'organismo, in caso di mediazione conclusa con successo (art. 20, co. 1, d.lgs. 28/2010)
Credito d'imposta per compenso all'avvocato	Fino a 600 € per ciascuna parte, per mediazione conclusa con successo, nei casi di mediazioni obbligatorie o demandate (art. 20, co. 1, d.lgs. 28/2010; art. 22 D.M. 150/2023)
*Limite massimo annuale dei crediti per le parti	*Fino a €2.400 per persona fisica, €24.000 per persona giuridica; riduzione del 50% in caso di mancato accordo (art. 20, c. 2, d.lgs. 28/2010).